



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-09-2010 (punto N. 12)

Proposta Di Legge

N.12

del 06-09-2010

Proponente

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Marco Menchini

Estensore: Marco Menchini

Oggetto:

Modifiche alla legge regionale 28/12/2009, n.82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

ALLEGATI N°: 4

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Articolato
B	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione illustrativa
C	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione tecnico-normativa
D	Si	Cartaceo+Digitale	Testo coordinato

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)” allegata al presente atto;

Considerato che occorre apportare alla citata legge regionale 82/2009 le seguenti modifiche, tese a favorire una migliore applicazione della nuova normativa:

- in relazione ai termini indicati dalla legge regionale, si prevede, per chi non è ancora in possesso di tutti i requisiti, la possibilità di presentare un piano di adeguamento, volto all’ottenimento dei requisiti mancanti;
- nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano per l’ottenimento dell’accreditamento;
- si istituisce una commissione regionale tecnica con il compito di monitorare l’attuazione della legge e di definire proposte di miglioramento alla Giunta regionale, tenuto anche conto delle risultanze dell’attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008.

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 agosto 2010;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana n. 1 del 18 maggio 2009;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare l’allegata proposta di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)” (Allegato A) - e i documenti allegati alla proposta: “Relazione illustrativa” (Allegato B), “Relazione tecnico – normativa” (Allegato C), testo coordinato (Allegato D), disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. C) della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA

Il Dirigente Responsabile
MARCO MENCHINI

Il Direttore Generale
BEATRICE SASSI

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 82/2009

Art. 2 – Modifiche all'articolo 12 della l.r. 82/2009

Art. 3 – Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

Art. 4 – Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R con cui è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 12 della l.r. 82/2009 prevede che le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accREDITAMENTO entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;
2. ne consegue che entro tale data i sopraccitati soggetti devono essere in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti;
3. ad una attenta valutazione risulta che esistono strutture e soggetti pubblici e privati che possono non essere in grado di acquisire nel termine prescritto la totalità dei requisiti che la legge ed il regolamento attuativo richiedono;
4. la Regione Toscana vuole dare quindi la possibilità per chi non fosse in possesso di tutti i requisiti previsti di presentare al comune un piano di adeguamento in cui indicare i tempi che saranno necessari per completare l'acquisizione dei requisiti normativamente richiesti;
5. per evitare eccessive dilazioni temporali del processo di accREDITAMENTO è previsto sia il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale presentare il piano di adeguamento sia il termine di centottanta giorni dalla presentazione del piano stesso per completare l'acquisizione dei requisiti prescritti;

6. si prevede inoltre che, nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti;

7. al fine di assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento nel territorio regionale è istituita presso la Giunta regionale una Commissione tecnica regionale con funzioni di monitoraggio sull'attuazione della legge e di definizione di eventuali proposte di miglioramento alla Giunta regionale;

si approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 82/2009

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Commissione tecnica regionale

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;

b) il dirigente regionale del settore competente per materia;

c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), designato da ciascun coordinatore di area vasta.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale; a tali fini la Commissione tiene conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all'articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008;

b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).

4. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità né di presenza né di carica in quanto l'attività rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e dell'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio

2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione di cui al comma 1 e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l'attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l'indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010.”
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
“1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso.”

Art. 3

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento di cui all'articolo 12, comma 1 bis, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti.”

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Toscana ha realizzato, a completamento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 26/03/2008 n. 15/R, l'insieme di regole e di procedure afferenti al percorso di accreditamento, con riferimento al sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41: tale sistema è disciplinato dalla legge regionale 82/2009, a cui è seguito il regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R.

Tale percorso prevede la presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti, ad essa tenuti per legge, al fine di certificare, in relazione all'erogazione dei rispettivi servizi, il possesso di determinati requisiti, elencati per ciascuna tipologia di servizio, nelle schede allegate al regolamento attuativo n. 29/R/2010.

E' però risultato necessario intervenire sui termini indicati dalla legge regionale, con un duplice obiettivo: da un lato non impedire, a chi è già in possesso dei requisiti richiesti, di accedere al percorso dell'accreditamento, dall'altro lato prevedere, per chi non è ancora in possesso di tutti i requisiti, la possibilità di presentare un piano di adeguamento, volto all'ottenimento dei requisiti mancanti.

Tale piano di adeguamento va presentato entro il 31 dicembre 2010 e deve contenere l'indicazione dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i requisiti con l'indicazione dei relativi stati di avanzamento: tali tempi, però, non devono superare il periodo di sei mesi a partire dalla data di presentazione, al comune competente, del piano di adeguamento.

Inoltre occorre intervenire parallelamente sulla vigenza delle convenzioni esistenti: infatti è stato previsto che, nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano per l'ottenimento dell'accreditamento.

Infine con la presente legge si istituisce una commissione regionale tecnica con il compito di monitorare l'attuazione della legge e di definire proposte di miglioramento alla Giunta regionale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all'articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo: Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

L'intervento normativo trae la propria necessità dal fatto che, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 82/2009, le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accREDITAMENTO entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (DPGR 3 marzo 2010, n. 29/R), così da giungere alla data del 21 settembre 2010.

Ne consegue che per quella data i soggetti tenuti per legge ad accreditarsi devono dimostrare il possesso di tutti i requisiti a loro richiesti.

E' risultato opportuno prevedere la possibilità di presentare un piano di adeguamento per coloro che non fossero in possesso della totalità dei requisiti richiesti alla data originariamente stabilita. Tale piano, da presentarsi entro il 31 dicembre 2010, deve indicare i tempi per il percorso di adeguamento, tempi che comunque non possono superare il termine di sei mesi dalla data di presentazione del piano stesso.

Con il presente intervento normativo inoltre si istituisce la Commissione tecnica regionale al fine di monitorare l'attuazione della legge e di formulare alla Giunta regionale proposte di indirizzi e linee guida per un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accREDITAMENTO.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La materia relativa all'accREDITAMENTO rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma della Costituzione.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

L'accREDITAMENTO riferito al sistema integrato socio-sanitario è previsto dall'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); in tale articolo si precisa che spettano ai comuni le funzioni in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO e vigilanza dei servizi e delle strutture gestite da soggetti pubblici e privati, sulla base di quanto stabilito dalle regioni.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge interviene sulla legge regionale 82/2009 e sul regolamento attuativo 29/R/2010, prevedendo una disciplina per i casi in cui è necessario un piano di

adeguamento per il completamento dell'iter finalizzato ad ottenere l'accreditamento. In coerenza con tale percorso è prevista la proroga delle convenzioni fino al completamento del processo di adeguamento.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Posto che con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle regioni è stata attribuita la competenza legislativa "esclusiva" in materia di assistenza sociale, la presente proposta di legge risulta in armonia con i principi espressi dalla carta costituzionale, a partire dall'articolo 2 della Costituzione che sancisce le libertà dell'individuo e al contempo contempla i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, nonché l'articolo 3 che riconosce al cittadino i diritti sociali per la promozione dei quali le istituzioni devono risultare attivamente impegnate.

Per quanto riguarda, inoltre, il rispetto dello Statuto regionale, la proposta di legge risponde ai principi generali contenuti nell'articolo 3, con particolare riferimento al comma 2 che recita: "la Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona;" risponde inoltre alle finalità di cui all'articolo 4, in quanto essa è volta alla promozione dei valori di solidarietà.

La proposta è compatibile con la giurisprudenza costituzionale in materia.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta è compatibile con l'ordinamento comunitario.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkenstein)

La proposta non rientra nella sfera di applicazione della direttiva Bolkenstein, pertanto la stessa non necessita di notifica.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è stata elaborata nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è stata redatta nel rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, di disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non ve ne sono.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Non ve ne sono.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Nel caso di presentazione del piano di adeguamento, è prevista la proroga delle convenzioni fino al completamento del processo di adeguamento.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Premessa

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Art. 2 - Accreditamento istituzionale.

Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento.

Art. 3 bis – Commissione tecnica regionale.

Capo II – Strutture

Art. 4 - Accreditamento delle strutture.

Art. 5 - Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Art. 6 - Attività di controllo.

Capo III - Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Art. 7 - Accreditamento dei servizi.

Art. 8 - Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Art. 9 - Attività di controllo.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 10 - Processi informativi e diffusione dei dati.

Art. 11 - Regolamento di attuazione.

Art. 12 - Termini per l'accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati.

Art. 13 - Norma transitoria.

Art. 14 - Decorrenza dell'efficacia della legge.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'articolo 62 della L.R. n. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 41/2005 prevede, all'articolo 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l'accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;

3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

4. Con l'accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della L.R. n. 41/2005;

Si approva la presente legge

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell'offerta dei servizi.

2. Con l'espressione "altri servizi alla persona", di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l'uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.

Art. 2
Accreditamento istituzionale

1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato "accreditamento", si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.

2. L'accREDITamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.

3. L'accREDITamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della L.R. n. 41/2005, nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 3
Requisiti per l'accREDITamento

1. I requisiti per l'accREDITamento sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 11, attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;

2) gli aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

Art. 3 bis

Commissione tecnica regionale

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;

b) il dirigente regionale del settore competente per materia;

c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), designato da ciascun coordinatore di area vasta.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale; a tali fini la Commissione tiene conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all'articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008;

b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).

4. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità né di presenza né di carica in quanto l'attività rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e dell'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione di cui al comma 1 e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.

Capo II – Strutture

Art. 4

Accreditamento delle strutture

1. L'accREDITAMENTO può essere richiesto dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura rilascia l'accREDITAMENTO a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, in ordine alle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento;

b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11.

3. Il comune istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 5

Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, finalizzata all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.

2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 6
Attività di controllo

1. Il comune effettua i controlli sulle strutture accreditate avvalendosi della commissione multidisciplinare di cui agli articoli 17 e seguenti del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").
2. Il controllo in ordine al possesso delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è effettuato con metodo a campione entro novanta giorni dall'accreditamento.
3. Il controllo in ordine al mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e alla effettuazione della verifica di cui all'articolo 5 è effettuato sulla totalità delle strutture accreditate entro un anno dall'accreditamento e successivamente almeno ogni due anni.
4. Qualora la commissione di cui al comma 1 accerti la non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi ed a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.
5. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.

Capo III - Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Art. 7
Accreditamento dei servizi

1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera a), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva.
2. Gli operatori individuali sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera b), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "vita indipendente".
3. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica ovvero dalla persona fisica nel caso di operatore individuale:
 - a) al comune nel cui territorio la persona giuridica ha sede operativa;
 - b) al comune nel cui territorio l'operatore individuale è domiciliato.
4. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 8

Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1. I soggetti accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11.
2. I soggetti accreditati effettuano la verifica entro un anno dall'accredimento, o, nel caso degli operatori individuali, salvo quanto previsto per gli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "vita indipendente" di cui all'articolo 7, comma 2, entro un anno dall'inizio dell'attività se successiva all'accredimento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 9

Attività di controllo

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 7, comma 3, entro novanta giorni dall'accredimento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.
2. Ogni anno il comune controlla il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 e la effettuazione della verifica di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11 ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria. Per gli operatori individuali, il controllo di mantenimento è effettuato ogni anno a campione.
3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l'accredimento.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 10

Processi informativi e diffusione dei dati

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 41 della L.R. n. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all'attivazione e alla implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima L.R. n. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento di attuazione:
- a) i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
 - c) gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 8;
 - d) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10.

*Art. 12
Termini per l'accREDITAMENTO di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati*

1. Le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accREDITAMENTO entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l'attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l'indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010.

1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso.

*Art. 13
Norma transitoria*

1. Le convenzioni in scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, possono essere prorogate dagli enti pubblici competenti per la durata massima di un anno, al fine di consentire la messa a regime del nuovo sistema di accREDITAMENTO.

1 bis. Nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento di cui all'articolo 12, comma 1 bis, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti.

Art. 14
Decorrenza dell'efficacia della legge.

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.